

Regolamento parco "Oasi" in zona "Valle"

Accesso da Via degli Alpini 9/a

(ALLEGATO ALLA D.C.C n. 67 del 19.12.2012)

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di consentire la fruizione del parco da parte dei cittadini e dei camperisti. Tutti i fruitori del parco possono attivamente concorrere alla protezione del parco.

Titolo I - disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il regolamento disciplina, in conformità alle norme, la fruizione del territorio Definito "oasi" e laghetto da parte degli utenti e dei camperisti.

Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura.

Art. 2 - Campo di applicazione

Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del parco, individuata nell'allegata planimetria completa di scarpate, strade d'accesso e laghetto.

Titolo II - fruibilità

Art. 3 - Criteri di comportamento

Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi e i manufatti su di esse insistenti.

Tutti sono inoltre, tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del verde.

Art. 4 - Responsabilità

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

Art. 5 - Limitazioni alla fruibilità

La pubblica amministrazione o il concessionario della vicina area di sosta camper previa idonea comunicazione al comune di Monzambano, possono disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

La pubblica amministrazione può impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

La fruibilità pubblica del parco da parte di non camperisti è consentita:

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 ore dei giorni Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del venerdì;

Nei periodi sotto indicati la fruibilità da parte di non camperisti è interdetta:

- Dalle ore 19.00 del 1 Marzo fino alle ore 9.00 del 3 Giugno;
- Dalle ore 19.00 del 1 Settembre fino alle ore 9.00 del 3 Novembre;
- Dalle ore 19.00 del 20 Dicembre fino alle ore 9.00 del 10 Gennaio.

Modalità e orari di fruibilità dovranno essere indicate su appositi cartelli informativi posizionati all'ingresso del parco.

Titolo III - norme di comportamento per la tutela dei frequentatori

Art. 6 - La quiete del parco

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.

Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente, ecc.

Sono vietati il gioco con il pallone, il "frisbee" o comunque altri giochi simili.

Radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate dall'amministrazione nel rispetto dell'art. 25.

Art. 7 - Ambulanti

E' vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto senza la concessione del Comune di Monzambano.

Art. 8 - Manifestini

E' vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, al di fuori degli spazi previsti per tal fine.

Art. 9 - Pubblicità

E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.

Art. 10 - Segnaletica

E' vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al parco e per l'attività di sosta camper, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.

E' vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi.

Art. 11 - Costume

Gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico a pubblica decenza e buon costume.

E' vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato. Nei limiti del decoro pubblico è consentito prendere il sole in costume da bagno.

E' vietato circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

Art. 12 - Danneggiamenti

Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà; ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.

Art. 13 - Giochi pericolosi e molesti

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.

E' vietato il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso; è altresì vietato l'esercizio del modellismo a motore.

E' vietato portare entro il parco, lanciare, o depositare corpi incendiari o esplodenti o simili.

E' vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.

Titolo IV - circolazione dei veicoli

Art. 14 - Transito di veicoli a motore

E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento.

Sono esclusi dal divieto:

- a) Camper, autocaravan e i mezzi di proprietà dei camperisti per il tragitto dalla piazzola di sosta assegnata all'uscita;
- b) i mezzi motorizzati del Comune di Monzambano degli enti convenzionati per l'uso del vicino campo sportivo e dell'area Camper per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
- c) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
- d) le motocarrozze permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.
- e) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dal Comune di Monzambano;
- f) i mezzi motorizzati necessari per le operazioni di manutenzione e gestione del verde e delle opere presenti;

Art. 15 - Sosta e parcheggio

Su tutta l'area del parco è vietata la sosta e il parcheggio.

E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.

Sono esclusi dal divieto:

- i mezzi motorizzati di cui alle lettere b), c), d) e f), del precedente art. 15;
- i camper e autocaravan cui alle lettere a) art. 15 parcheggiati o in sosta nelle piazzole attrezzate e gestite dal ente convenzionato per la gestione della contigua area di sosta camper di cui al successivo articolo.

Art. 16 - Piazzola di sosta attrezzate

Le piazzole di sosta camper sono gestite dall'ente convenzionato per la gestione della contigua Area Camper sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea Camper e autocaravan utilizzati dai fruitori dell'area sosta camper.

Essi sono regolamentati dal regolamento dell'area di sosta camper limitrofa emesso dall'associazione gestore dell'area e ratificata dall'amministrazione comunale.

È comunque vietato:

- 1) sostare al di fuori degli spazi consentiti;
- 2) lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
- 3) montare tende, accendere fuochi fuori dagli spazi riservati, condurre cavalli, effettuare giochi.

Art. 17 - Cautele di conduzione dei veicoli

I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del parco esclusivamente le strade o le carrarecce, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- non deve essere superato il limite di velocità di 10 km/h o, dove indicato, di 5km/h;
- ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;
- chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
- è vietato duplicare o consegnare a terzi non autorizzati dalla pubblica amministrazione le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.

Art. 18 - Biciclette e veicoli non motorizzati

Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili o carrabili. Nel caso di immissione su percorsi pedonali i conducenti devono condurre le bici a mano.

I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 10 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.

La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.

Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.

Titolo V - norme per i cani

Art. 19 - Conduzione dei cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio e rispettare l'apposito regolamento comunale e le normative vigenti in materia.

E' vietato introdurre cani nel laghetto, nei canali e nelle zone umide.

E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 20 - Addestramento cinofilo

Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

Art. 21 - Abbandono di animali

È vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.

Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati nel parco e consegnarli ai servizi veterinari della competente U.S.S.L.

Titolo VI - norme per l'equitazione

Art. 22 - Equitazione

Su tutta l'area del parco è vietato l'accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie.

Il divieto non si applica a:

- a) cavalli in dotazione alle forze di polizia, sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che in attività di addestramento;
- c) cavalli autorizzati dall'amministrazione comunale e dall'ente gestore dell'area sosta camper limitrofa.
 - il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
 - l'equitazione è vietata nelle giornate di pioggia, neve o maltempo;
 - ai pedoni e ciclisti, è riservato il diritto di precedenza dei cavalieri;
 - i cavalieri sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cavalli dai tutto il parco;

Fatte salve le sanzioni penali e civili, il conduttore del cavallo, in caso di inosservanza del regolamento, risponde con il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da delibera comunale, in solido con il proprietario dell'animale. Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dal parco o da zone di esso.

Le eventuali autorizzazioni sono sempre revocabili.

Titolo VII - tutela del territorio

Art. 23 - Occupazione di suolo pubblico

E' vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione.

Art. 24 - Manifestazioni

Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro il parco devono essere autorizzate dal Comune di Monzambano, in accordo con l'ente gestore della vicina area di sosta camper, che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie.

Art. 25 - Campeggio

E' vietato allestire campeggi e attendamenti.

Art. 26 - Riprese foto-cinematografiche professionali

E' vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza la concessione del Comune di Monzambano.

Art. 27 - Orti e baracche

E' vietato installare orti, erigere baracche o capanni, salvo che nelle aree appositamente destinate ed attrezzate dal comune di Monzambano e autorizzate dallo stesso e dell'ente gestore della vicina area di sosta Camper.

Art. 28 - Abbandono dei rifiuti

Su tutta l'area del parco è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto.

I visitatori e gli utenti debbono conferire i rifiuti negli appositi cestini e appositi contenitori disposti nella piazzola ecologica della vicina area di sosta camper.

Titolo VIII - tutela dell'ambiente naturale

Art. 29 - Tagli

Il taglio di piante deve essere autorizzato dal comune di Monzambano.

Art. 30 - Operazioni colturali

Le operazioni di potatura, di trattamento fitosanitario, di dendrochirurgia effettuate sulle piante d'alto fusto sono soggette all'autorizzazione dagli organi tecnici del Comune di Monzambano che può subordinarle all'osservanza di prescrizioni tecniche.

Art. 31 - Danni alla vegetazione

Sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature delle siepi, ecc..), nonché le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..), da parte dei titolari e addetti degli enti e associazioni esistenti nell'oasi.

E' vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva, salvo il disposto degli articoli precedenti.

E' vietato asportare o commercializzare la cortecchia erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

Art. 32 - Funghi

La raccolta dei funghi spontanei è consentita nei giorni e nei limiti previsti dalla normativa in materia. E' vietato far uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero; È vietato far uso di contenitori floschi o che non consentono la dispersione delle spore. E' vietato raccogliere funghi parzialmente decomposti o privi di parti determinanti per il riconoscimento.

Art. 33 - Salvaguardia degli alberi

E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.

Art. 34 - Fuochi all'aperto

E' vietato accendere fuochi all'aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso.

Art. 35 - Tutela antincendio

Nei periodi d'allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

Art. 36 - Corpi idrici

Nel laghetto e corsi d'acqua è vietato:

- entrare o effettuare la balneazione;

- far accedere animali;
- pescare;
- immettere pesci o ogni altro animale senza l'autorizzazione del comune di Monzambano;
- utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
- gettare oggetti di qualsiasi tipo;
- depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;
- praticare il pattinaggio su ghiaccio;
- asportare l'acqua.

Art. 37- Attività venatoria

in tutta l'area del parco è vietato l'esercizio della caccia.

Art. 38 - Tutela della fauna

E' vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.

Art. 39- Pascolo e transito di ovini

In tutta l'area del parco è vietato il pascolo brado o semibrado e il transito di greggi di ovini e caprini.

Titolo IX - norme finali

Art. 40 - Sistema sanzionatorio

L'inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa.

La determinazione della sanzione, compete all'amministrazione comunale con apposita determinazione da aggiornarsi periodicamente che diventerà parte integrante del presente regolamento,. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.

Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Art. 41 - Vigilanza

Sono tenuti a far rispettare il presente regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, gli operatori della vicina area di sosta camper, la polizia locale, le guardie ecologiche volontarie e i tecnici del Comune incaricati della vigilanza, nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia,. Gli operatori della vicina area di sosta camper sono comunque tenuti ad allertare la polizia locale, gli agenti della locale stazione dei carabinieri e, comunque, gli organi del Comune, per tutte le situazioni di inottemperanza al rispetto del regolamento qualora il richiamo verbale non fosse sufficiente a risolvere le situazioni di inottemperanza stesse.

Art. 42 - Entrata in vigore

Il regolamento diventa esecutivo a seguito di ripubblicazione all'Albo del comune di Monzambano per quindici giorni.